ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Art. 5-bis

Fino a che non si sara' provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente del personale vincitore di concorso per l'accesso o per il passaggio di carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli affari generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' destinato, in posizione di comando, al Ministero. La determinazione dei nominativi da includere nel contingente indicato e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I direttori generali delle antichita' e belle arti e delle accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni generali.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1975, non più in vigore dal 24 febbraio 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente
Estremi	Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ministero-per-i-beni-culturali-e-per-l-ambiente/art-5-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it